

La Corte costituzionale dichiara illegittime le disposizioni che non consentono alla persona con disabilità di usare la firma digitale per sottoscrivere una lista di candidati alle elezioni dei consigli regionali

La preclusione all'utilizzo della firma digitale per le persone con disabilità determina il paradosso per cui l'ordinamento giuridico introduce un aggravio, anziché rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione all'organizzazione politica

Nella sentenza n. 3 del 2025 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità:

- dell'art. 9, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale)
- dell'art. 2, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

Secondo il giudice delle leggi, dette disposizioni contrastano con gli artt. 2, 3, 48 e 49 Cost, nella parte **in cui non prevedono**, per gli elettori che non siano in grado di apporre una firma autografa per certificata impossibilità derivante da un grave impedimento fisico o che si trovano nelle condizioni per esercitare il voto domiciliare, **la possibilità di sottoscrivere un documento informatico con firma elettronica qualificata**, cui è associato un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi,

La sentenza in rassegna ha ritenuto che oggi, in forza dello sviluppo tecnologico, **non è più adeguato lo strumento**, risalente a quando non esisteva la firma digitale, **che l'ordinamento ha tradizionalmente messo a disposizione** per queste specifiche situazioni, prevedendo che i presentatori di una lista di candidati, che non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento, possono fare la loro dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato all'uopo delegato dal Sindaco.

In particolare, il caso sottoposto all'attenzione della Corte costituzionale riguarda un cittadino con sclerosi laterale amiotrofica - patologia che gli preclude la possibilità di apporre una firma autografa a cui è stato impedito di esercitare il diritto di sottoscrivere una lista di candidati alle elezioni di un Consiglio regionale, con firma digitale, in quanto ciò non è previsto dal combinato disposto delle disposizioni sopra riportate.

Infatti, l'art. 2, comma 6, CAD esclude dall'ambito di applicazione del codice dell'amministrazione digitale le attività e le funzioni relative alle "consultazioni elettorali".

Con riguardo, poi, alla normativa in materia di elezioni dei Consigli regionali, **l'art. 9 della legge n. 108/68**, sopra citato, dopo avere previsto che le liste di candidati per l'elezione dei Consigli regionali devono essere presentate da un determinato numero di elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione, **richiede, al terzo comma**, che la firma degli elettori debba avvenire su apposito modulo recante il contrassegno di lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata

Ricostruito il quadro normativo, la sentenza in esame sottolinea che per le persone che non sono in grado di apporre una firma autografa, ma risultano capaci, utilizzando le moderne tecnologie, di apporre una digitale, **la preclusione derivante dall'art. 2, comma 6, CAD, incide sui loro diritti**

politici di cui agli artt. 48 e 49 Cost., tra cui rientra quello di sottoscrivere una lista di candidati che possa essere sottoposta al voto degli elettori.

Tale attività, infatti, concorrendo alla formazione dell'offerta elettorale, attiene direttamente al diritto di elettorato. E tale incidenza – si chiarisce – non può considerarsi compensata dall'articolato strumento sopra descritto per coloro che “*non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento*”; strumento, questo, risalente a quando non esisteva la possibilità della firma digitale.

Detta procedura presuppone, infatti, *«che i soggetti abilitati a ricevere la dichiarazione verbale e i testimoni si rechino nel domicilio della persona con disabilità, con la conseguenza che a quest'ultima è imposto di attivarsi al fine di ottenere tale presenza, di sostenere gli eventuali oneri economici, e, se del caso, di tollerare una interferenza sulla propria riservatezza»*.

Il giudice delle leggi specifica altresì che *«la dignità umana è compromessa ogni volta in cui è lo stesso ordinamento giuridico che trasforma, in forza di un suo divieto o di una sua previsione, in inabile e bisognosa di assistenza una persona che, invece, sarebbe in grado, con propri mezzi, di provvedere a compiere una determinata attività»*.

In questi termini, la preclusione all'utilizzo della firma digitale per le persone con disabilità determina il paradosso per cui è l'ordinamento giuridico che, anziché rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione all'organizzazione politica, introduce esso stesso *«un aggravio né necessario, né proporzionato rispetto all'esigenza di verificare l'autenticità e la genuinità della sottoscrizione della lista di candidati, parimenti conseguibile consentendo all'elettore con disabilità di utilizzare la modalità elettronica per sostenere la lista di candidati»*.

E, ancora, “*la condizione giuridica della persona con disabilità è il punto di confluenza di un complesso di principi «che attingono ai fondamentali motivi ispiratori del disegno costituzionale»*”.

Pertanto la Consulta ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 9, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 nonché dell'art. 2, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.